Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 7 Ottobre - Dicembre 2001

Consiglio Direttivo
Presidente: *Luisella de Cataldo*
Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*
Segreteria: *Anita Lanotte*
Tesoreria: *Paolo Capri*
Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Anna Mestitz, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su… 1
Una riflessione sulla responsabilità professionale
Editoriale
di Luisella de Cataldo

Parere dell'Esperto 4
Psicologi e psichiatri nel collegio peritale
di Germano Bellussi

Garante per la privacy: il ruolo dei servizi sociali nella giustizia minorile
di Gaetano Giordano, Silvia Melchionna, Roberto Liberatore 5

La mediazione penale minorile
di Elvira Musso 5

La mediazione familiare come possibilità di ripresa del dialogo tra i genitori
di Anna Bambino 7

Recensioni 8
Vite spezzate. I minori e l'abuso sessuale nella regione Basilicata
di Assunta Basentini
Ediz. Provincia di Potenza, 2001
a cura di Emanuela Longano

Freschi di stampa… 8
Lezioni di Criminologia
di Isabella Merzagora Betsos
CEDAM, Padova, 2001

Notizie dall'Associazione 8

IL PUNTO SU…

Una riflessione sulla responsabilità professionale

di
Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG
Avvocato Psicologo
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano

Concludo l'esposizione, iniziata sul precedente numero della newsletter, di questa importante sentenza che si colloca nel filone di altre analoghe assunte dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Data la lunghezza e complessità dell'atto, ho dovuto riassumerne i punti principali con l'inevitabile conseguenza di tagli e omissioni di aspetti anche importanti. Chi volesse consultarla in edizione integrale - nelle due versioni ufficiali inglese e francese- la può reperire sul sito htpp://hudoc.echr.coe.int.
Nella sua decisione la Corte ha preso in esame le tre violazioni della Convenzione (articoli 8, 6 e 13) poste dalle ricorrenti a fondamento della loro azione. Vediamole in dettaglio.

Sull'asserita violazione dell'art. 8 della Convenzione.
L'art. 8 nella parte inerente il caso di specie è cosi' formulato:

1- *Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita (...) familiare (...)*
2- *Non può esserci ingerenza di un ente pubblico nell'esercizio di questo diritto tranne che sia prevista dalla legge e che costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere dell'economia del paese, alla difesa dell'ordine pubblico e alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.*

Le ricorrenti lamentano:
che K.M. è stata separata da sua madre senza alcuna giustificazione, in violazione del loro diritto al rispetto della vita familiare;
che l'allontanamento della bambina non è stato né necessario né fondato su ragioni pertinenti e sufficienti e che la procedura adottata era priva delle garanzie previste dall'art. 8 della Convenzione;
che la presa in affidamento non era prevista dalla legge dal momento che la decisione giudiziaria è basata su affermazioni erronee dell'ente locale secondo le quali era necessaria una procedura d'urgenza;
che giudicano abusivo il ricorso ad un'ordinanza di collocamento in luogo sicuro che è stata emessa all'esito di una procedura senza contraddittorio, per una durata troppo lunga e senza essere sufficientemente motivata in relazione all'urgenza;

che le Autorità non hanno prestato sufficiente attenzione a quello che la bambina aveva detto, e di aver negato, per quasi un anno, alla madre ogni possibilità di esaminare de visu le prove sulle quali fondavano le loro conclusioni.
Il Governo (Regno Unito) contesta in toto le doglianze delle ricorrenti sostenendo:
che la presa in affido era prevista dalla legge e mirava alla tutela della bambina;
che l'urgenza era imposta, da un lato, dai forti segnali di abuso che si desumevano dalle risposte della bambina, e dall'altro, dalle legittime preoccupazioni dell'autorità locale sulla capacità della madre di tutelare la figlia da ulteriori abusi;
che la prima ricorrente aveva avuto la possibilità equa e sufficiente di partecipare al processo decisionale anche se l'ordinanza di allontanamento non era stata preceduta da un dibattito in contraddittorio;
che la madre avrebbe potuto agire in giudizio per ottenere la comunicazione della videoregistrazione;
che tutte le persone implicate nel caso erano convinte che la bambina era stata vittima di abusi sessuali e che aveva bisogno di una protezione che la madre non era in condizione di assicurarle.

Giudizio della Corte
Premessa l'ingerenza nell'esercizio delle ricorrenti del loro diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 § 1 della Convenzione, la Corte ha esaminato se questa ingerenza rispondeva alle disposizioni contenute nel § 2 dell'art. 8. cioè se "era prevista dalla legge", "perseguiva uno o alcuni scopi legittimi", se poteva essere considerata "necessaria in una società democratica".
La risposta della Corte a questi quesiti è stata la seguente:
la decisione di allontanare la bambina da casa sua e quella di mantenere lo stato di affido adottata dalla High Court in virtù della sua competenza in materia di tutela, era "prevista dalla legge";
La presa in affido e le ulteriori misure, erano rivolte alla protezione dei diritti del bambino. Quindi perseguivano scopi legittimi ai sensi dell'art. 8 § 2.

Nelle condizioni in cui si è operato, la Corte ritiene che una procedura d'urgenza può essere considerata "necessaria in una società democratica".
Tuttavia, ricorda la Corte, che le misure che mirano a separare un genitore da suo figlio non devono protrarsi oltre, quando ciò non è più necessario alla protezione dei diritto del minore e, dove possibile, lo Stato deve adottare le misure atte a riunire genitore e figlio.

Nel caso di specie, risulta invece che durante la separazione, i contatti tra le ricorrenti vennero severamente ristretti e la bambina non ebbe alcun rapporto con gli altri membri della famiglia.
Comunque, anche se inizialmente la misura era giustificata, la Corte deve valutare se le procedure ulteriori furono conformi all'art. 8 in virtù del quale gli interessi dei ricorrenti dovevano essere protetti.
Quanto alle possibilità che si offrivano alla prima ricorrente di contestare le decisioni dell'Autorità, la Corte ritiene essenziale che un genitore possa avere accesso alle informazioni utilizzate dall'Autorità per decidere l'allontanamento di un minore a scopo di protezione.
Ogni genitore può rivendicare un interesse ad essere informato della natura e portata delle affermazioni di abuso formulate dal proprio figlio.
Ne consegue che il genitore deve essere messo in condizione non solo di far valere gli elementi che possono dimostrare la sua capacità di fornire al bambino cure e protezione convenienti, ma anche di comprendere e superare gli avvenimenti traumatizzanti che hanno un impatto su tutta la famiglia.
Possono, tuttavia, esservi dei casi in cui la divulgazione delle dichiarazioni di un bambino può metterlo in pericolo.
Un genitore non ha, quindi, un diritto assoluto di vedere, per esempio, le videoregistrazioni degli incontri condotti da professionisti sanitari.
Nondimeno, avuto riguardo all'importanza potenziale del loro contenuto, conviene esaminare con cura se tali incontri devono essere comunicati ai genitori.
Un genitore può ragionevolmente ritenere che l'autorità locale che ha il diritto di proteggere il bambino, che ha preso una decisione di allontanamento e che è parte nel procedimento, non sia in grado di affrontare la questione con obiettività.
Per questo motivo, la decisione di comunicare o meno ai genitori gli elementi determinanti, non dovrebbe essere decisa dall'Autorità locale o sanitaria di cui fa parte il professionista che ha condotto l'incontro.
L'obbligo che grava sugli Stati contraenti di proteggere gli interessi della famiglia esige che questi elementi siano messi a disposizione del genitore interessato, anche se questi non lo richiede.
Se c'erano dubbi sul fatto che una simile comunicazione potesse comportare un rischio per il benessere del minore, l'ente locale avrebbe dovuto sottoporre la questione al giudice in una fase della procedura quanto più precoce possibile per consentire una tempestiva decisione in merito.
A giudizio della Corte, la questione dell'opportunità di comunicare la videoregistrazione dell'incontro e della sua trascrizione, avrebbe dovuto essere decisa rapidamente, al fine di garantire alla madre la possibilità effettiva di replicare alle affermazioni secondo le quali sua figlia non avrebbe potuto esserle riaffidata senza rischio.
Astenendosi dal portare la questione all'attenzione dell'autorità giudiziaria, l'ente locale ha privato l'interessata della possibilità di una adeguata partecipazione al processo decisionale relativo all'allontanamento della bambina.
E l'ha privata della protezione dei suoi interessi.
Da ciò è derivato il mancato rispetto della vita familiare delle ricorrenti e, quindi, la violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Sull'asserita violazione dell'art. 6 della Convenzione.
Le ricorrenti lamentano di non aver avuto accesso a un tribunale che poteva decidere sulle loro accuse di negligenza nei confronti dell'ente locale. Le ricorrenti invocano l'art. 6 § 1 della Convenzione che dispone:
Art. 6 § 1
Ogni persona ha il diritto a che la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente e entro un periodo ragionevole di tempo, da un tribunale indipendente e imparziale stabilito dalla legge, che deciderà sia sulle contestazioni relative ai suoi diritti e obbligazioni di carattere civile, sia sul fondamento di ogni accusa contro di lei diretta in materia penale.

Premesso che nel caso di specie le ricorrenti reclamano il risarcimento di danni-interessi per omissione di un obbligo giuridico e per negligenza previsto nel diritto civile inglese che è stato per gran parte definito dalla giurisprudenza dei tribunali interni; che per giurisprudenza costante della Corte l'art. 6 §1 si applica solo a contestazioni 'reali e serie' che poggiano sia sull'esistenza stessa di un diritto che sulla sua estensione o sulle sue modalità di esercizio; che l'art. 6 è applicabile all'azione di responsabilità che le ricorrenti hanno intentato contro l'autorità locale, la Corte deve valutare se le disposizioni contenute in questo articolo sono state rispettate nel caso in esame.
La Corte osserva che sul piano pratico, alle ricorrenti non è stato impedito di portare le loro accuse davanti ai tribunali interni.
Di fatto, la causa è stata dibattuta sino alla Camera dei Lords e sempre su questioni di diritto.
La Camera dei Lords, applicando i principi ordinari del diritto in tema di responsabilità per negligenza, ha concluso che l'ente locale non poteva rispondere per il fatto della psichiatra e dell'operatore sociale e che le ricorrenti non avevano sostenuto che l'ente locale avesse un dovere di vigilanza verso di loro.
Dal momento che la Camera dei Lords aveva statuito in punto di diritto, le ricorrenti non potevano più rivendicare, a norma dell'art. 6 §1 il diritto ad un giudizio sui fatti.
Non si sono viste vietare il ricorso al potere giudiziario, quindi, non c'è violazione dell'art. 6 della Convenzione.

Sull'asserita violazione dell'art. 13 della Convenzione
Le ricorrenti affermano di non aver avuto la possibilità di ricorso per il pregiudizio loro causato dall'ingerenza dell'autorità locale nella loro vita familiare.
Invocano pertanto l'art. 13 della Convenzione secondo il quale:
Ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti dalla presenta Convenzione sono stati violati, ha diritto di ricorrere ad un'istanza giudiziaria nazionale anche se la violazione è stata commessa da persone nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
Le ricorrenti lamentano di essere state private, dalla decisione della Camera dei Lord, di questo diritto di ricorso all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale per ovviare alla violazione di diritti di cui sono state vittime.
L'azione di responsabilità per negligenza era la sola via di diritto interno percorribile per arrivare ad una decisione sul merito del pregiudizio asseritamente subito dalle ricorrenti.
La Corte, preso atto della difesa avanzata dal Governo (tra le altre quella della non indennizzabilità economica – per sua stessa natura - del pregiudizio causato dalla separazione di una madre da suo figlio) ricorda come a più riprese abbia ritenuto che quando ci sia stata violazione di uno o più diritti riconosciuti dalla Convenzione, la vittima debba disporre di un meccanismo che gli consenta di accertare la responsabilità dei funzionari e degli organi dello Stato quanto a tale omissione.
Inoltre, nel caso in oggetto, un indennizzo dei danni materiali e morali che derivano dalla violazione deve essere possibile in via di principio e deve far parte del regime di riparazione attuato.
La decisione presa dall' High Court, quasi un anno dopo, di riconsegnare la bambina a sua madre, non costituisce un ricorso effettivo dal momento che non ha permesso di riparare il danno psicologico che le ricorrenti affermano di aver subito a causa della loro separazione durante quel periodo.
La Corte ritiene che le ricorrenti avrebbero dovuto disporre di un mezzo per far valere l'esistenza di un nesso di causalità tra l'uso fatto delle autorità locali della procedura ed i danni da loro subiti e che avrebbero dovuto poter pretendere il relativo indennizzo.
In definitiva, la Corte ritiene che le ricorrenti non hanno potuto disporre né di un mezzo appropriato per la valutazione delle loro accuse nei confronti dell'autorità locale per violazione del loro diritto al rispetto della vita familiare, né di ottenere una decisione a riconoscimento del loro diritto ad un indennizzo per il danno subito.
Le ricorrenti non hanno avuto la possibilità di un ricorso effettivo: vi è stata pertanto violazione dell'art. 13 della Convenzione.

Quanto al danno patito: a norma dell'art. 41 della Convenzione:
Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno delle Alte Parti Contraenti non consente di cancellare che parzialmente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se del caso, un'equa soddisfazione.
Le ricorrenti reclamano un risarcimento giusto ed equo del pregiudizio causato dall'allontanamento della bambina per un anno.
Questa situazione le ha colpite sia sul piano fisico che psicologico, con trauma da separazione e sensazioni di angoscia, insicurezza e incertezza che hanno vissuto in questo periodo.
Al suo rientro a casa, la bambina ha manifestato disturbi affettivi transitori che si sono concretizzati, essenzialmente, in stati ansiosi messi in luce da una serie di comportamenti sintomatici.
In un rapporto del 21.2.1991 il dott. B. aveva constatato che la bambina si era riadattata bene alla vita a casa e che se al momento non manifestava ansietà, questo periodo di grande turbamento avrebbe potuto causare reazioni emotive ritardate.
Quanto alla prima ricorrente, il medico aveva riferito di sensi di angoscia, di disperazione, di depressione provocati dagli eventi che si erano tradotti in insonnia, iperemotività, forte ansia, sentimenti di colpa, anoressia e perdita di peso.
Se aveva ritrovato un po' di stabilità e di fiducia dopo il ritorno della figlia, provava sempre collera e risentimento perso l'ente locale e il dott. V.
La Corte conclude che le ricorrenti hanno subito un danno morale che il riconoscimento dell'avvenuta violazione della Convenzione non ripara in modo sufficiente e adeguato.
Pertanto, statuendo in via equitativa, concede a ciascuna delle ricorrenti la somma di 10.000 sterline inglesi e la somma di 25.000 sterline per spese legali oltre agli interessi legali al tasso del 7.5% l'anno.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, all'unanimità
1) Afferma che vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione
2) Afferma che non vi è stata violazione dell'art. 6 della Convenzione
3) Afferma che vi è stata violazione dell'art. 13 della Convenzione

4) Afferma:

a) che lo Stato deve versare entro 3 mesi la somma di 10.000 sterline ad ogni ricorrente a titolo di danni morali

b) 25.000 sterline TVA inclusa per spese legali

c) che queste somme saranno maggiorate di un interesse semplice del 7,5% all'anno a decorrere dalla scadenza del termine stabilito e fino al versamento

Pronunciata in udienza pubblica al Palais des Droits de l'Homme a Strasburgo il 10 maggio 2001

PARERE DELL'ESPERTO

Psicologi e psichiatri nel collegio peritale

di
Germano Bellussi

Avvocato, Psicologo,
Psicoterapeuta didatta SIAI

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia ha così deciso, con ordinanza, in sede di incidente probatorio:

"Osserva

Con suo provvedimento questo giudice ha disposto procedersi ad una perizia psichiatrica nei confronti di AB ed ha nominato perito il dott CD; il difensore dell'indagato ha nominato consulente di parte il dott EF del Centro di Salute Mentale alfa;

da una nota del consulente di parte della persona offesa risulta che l'indagato è in cura presso detto Centro di Salute Mentale e che è seguito dal dott EF e che responsabile della struttura è il dott CD;

è fondato ipotizzare che in tale veste il dott CD abbia svolto quanto meno compiti di controllo (ma che abbia anche potuto fornire indicazioni e pareri) nell'ambito del rapporto terapeutico instaurato dall'indagato con la citata struttura;

è opinione di questo giudice che a prescindere da eventuali aspetti di carattere deontologico sussista l'esigenza di evitare il pericolo di compromissioni tra profili terapeutici, inerenti la cura che sta seguendo l'indagato, e profili diagnostici valutativi, inerenti alle finalità dell'incarico conferito nel presente procedimento.

Ritenuto di dover revocare l'incarico.

Ritenuto che non sono ravvisabili i motivi di ricusazione invocati dall'istante.

Per Questo Motivo

rigetta la richiesta di ricusazione di cui in premessa

revoca l'incarico conferito di procedere a perizia psichiatrica".

L'ordinanza rispondeva ad una istanza del difensore della parte offesa nella quale, tra l'altro, ci è dato leggere:

"Premesso che dalla relazione su dette operazioni ricevuta dal proprio consulente di parte, che si allega alla presente (doc 1), è apparso che l'indagato è in cura presso il Centro di Salute Mentale alfa ed è seguito personalmente dal dott EF, consulente di parte che di detto Centro di Salute Mentale è responsabile il dott CD, da cui gerarchicamente dipende il perito di parte dott EF. . . che ben si può affermare che l'indagato era in cura, quanto meno sotto il controllo del perito d'ufficio, sin da prima del conferimento dell'incarico peritale e che questo rapporto continua tuttora…che appare pertanto ricorrere l'ipotesi prevista dal combinato disposto degli art 223, 36 lett. C e 37 c.p.p.

Dichiara

Di ricusare ai sensi e per gli effetti di cui agli art 223 e 36 lett. C c.p.p. il perito d'ufficio nell'intestato procedimento".

Nella sua relazione al difensore il consulente di parte ha, tra l'altro, scritto:

"Ricordo il silenzio del codice deontologico dei medici in punto incompatibilità e la previsione deontologica degli psicologi forensi a favore della non compatibilità. Il silenzio può essere variamente interpretato (se interpretato come lacuna può essere percorsa la via della eterointegrazione per analogia)."

Trattasi della vexata quaestio della compatibilità o meno degli interventi terapeutico e peritale, vista però ora in una particolare e delicatissima ottica, quella cioè della diversa posizione che vengono ad assumere lo psichiatra e lo psicologo forensi nel processo (e nell'ambito del collegio peritale).

Vediamo allora da presso.

L'art. 223 del c.p.p. regola la ricusazione del perito con rinvio agli art. 36 e 37 del c.p.p. (i quali regolano l'astensione e la ricusazione del giudice).

Nella fattispecie alla nostra attenzione assume rilievo la lett. C dell'art. 36 del c.p.p. (in riferimento al primo comma dell'art. 37 dello stesso codice); nel testo si afferma essere ricusabile il perito il quale abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

A nostro parere intervenire terapeuticamente, come è avvenuto nel caso di specie, è ancor più significante e condizionante che non dare consigli e manifestare pareri. Per cui alla luce di questo testo edittale ben legittimamente (ed opportunamente) il perito poteva essere ricusato dal difensore della parte offesa.

L'art. 26 1° e 2° c. del codice deontologico degli psicologi e l'art. 16 1° c. delle linee guida per gli psicologi forensi rispettivamente insegnano:

"Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia."

"I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili. "

Laddove il codice di deontologia medica tace sul punto.

Anche se, peraltro, nel commento al testo a cura di Vittorio Fineschi (Giuffrè editore 1996), in calce all'art. 75 possiamo leggere:

". . . emerge il rischio dello schieramento partigiano e fazioso o, in alternativa, il rischio di essere preda dei più vari influenzamenti provenienti dai mass-media, dall'opinione pubblica pressante ed infine da se stessi in relazione emotivo-affettiva con un paziente che non può, in questo caso, formare l'oggetto di attenzioni diagnostico terapeutiche, ma, appunto e sopra tutto medico legali."

Quindi parrebbe che anche per i medici (e particolarmente per gli psichiatri) o l'una o l'altra possibilità, senza che vi sia confusione di compiti. Siamo peraltro soltanto, diversamente che per gli psicologi, a livello di commento e di interpretazione non autentica del testo.

Ricordiamo che nella "Carta di Noto", autorevole anche per avere aperto alla codificazione problemi prima non correttamente segnalati e colti, leggiamo all'art 10:
"I ruoli degli esperti nel procedimento penale, e dello psicoterapeuta o psicoriabilitatore, sono incompatibili."
Ci pare di poter segnalare allora, a livello deontologico, quanto segue:
a - vi sono delle previsioni le quali, per quanto nella lettera e nella ratio della norma, non consentono al perito ed al consulente di essere, contemporaneamente, o di essere stati, nel passato, legati da un rapporto terapeutico con l'esaminando
b - vi sono delle valutazioni edittali o di commento all'editto, sui compiti dei periti e sulla esigenza di una loro neutralità, che negano la compatibilità tra le due funzioni
c - risalta la possibile contraddizione tra delle possibilità forse aperte al medico legale ed allo psichiatra forense e certamente negate invece allo psicologo forense; contraddizione che non trova giustificazione alcuna
Si noti.
All'interno del collegio peritale, attento ad un unico quesito e gravato delle medesime responsabilità nei confronti del giudicante, potremmo ritrovarci degli esperti i quali, a seconda del loro inserimento nell'uno o nell'altro albo professionale (quello degli psicologi ovvero quello dei medici), fruiscono o meno della opportunità di utilizzare il momento terapeutico in vista di una valutazione peritale.
Il che non è accettabile, e non soltanto per il pur necessario euqilibrio nel contraddittorio processuale.
Il giudice nel caso di specie, come si è visto, ha preferito seguire la meno impegnativa strada della revoca (una risposta valorizzante l'opportunità) piuttosto di quella, proposta dalla difesa della parte offesa, della ricusazione del perito (risposta di taglio più squisitamente giuridico).
E' stata fatta giustizia nel singolo caso, ed è quello che maggiormente preme, ma il problema rimane però ben aperto, sia a livello deontologico che a livello di diritto processuale e dovrà essere riconsiderato, in diversa sede.

Garante per la privacy: il ruolo dei servizi sociali nella giustizia minorile

di
Gaetano Giordano*
Silvia Melchionna**
Roberto Liberatore**

**Medico Legale, Psicoterapeuta, Direttore Centro Studi Separazioni e Affido Minori*
***Avvocato, Foro di Roma*

Con un innovativo e coraggioso provvedimento del 28 settembre 2001, il Garante per la tutela della Privacy ha drasticamente modificato la prassi con la quale quasi tutti i Servizi Sociali dei Comuni italiani hanno sino ad oggi svolto il proprio ruolo nella giustizia minorile.
In caso di procedimento civile da parte del Tribunale per i Minorenni, con indagini loro affidate, i Servizi Sociali ritenevano, infatti, legittimo negare ai genitori dei minori sottoposti alla loro osservazione e al loro intervento la conoscenza dei dati personali e dei relativi giudizi, che erano trasmessi soltanto ai Giudici incaricati del caso.
I Giudici minorili fondavano poi le loro decisioni, e in specie quelle di sottrarre i minori alle loro famiglie, quelle relative alla decadenza della potestà genitoriale o all'affido di minori provenienti da separazioni di famiglie di fatto, proprio basandosi sui dati personali (ivi compresi quelli valutativi) forniti loro dai Servizi Sociali, ma la cui natura restava sempre celata ai loro effettivi possessori.

Accogliendo il ricorso di un genitore sottoposto al regime dei cosiddetti "incontri protetti" con i propri figli in seguito ad una vicenda di separazione e affido minori, il Garante ha ordinato ai Servizi Sociali di una grande città italiana di mettere a disposizione del genitore tutti i dati personali in possesso dell'ufficio.
La decisione (Presidente Rodotà, relatore Paissan) è innovativa soprattutto in merito alla nozione di "dato personale" fornita, che amplia di fatto in modo determinante l'accesso alla documentazione raccolta in casi del genere dai Servizi Sociali.
Del concetto di "dato personale" il Garante ha infatti sottolineato soprattutto l'aspetto dinamico e relazionale, affermando che esso è costituito da *"ogni n-notizia, informazione o elemento che abbia una efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato ed identificabile, in riferimento sia ad informazioni oggettivamente caratterizzate, sia a descrizioni, giudizi, comportamenti, analisi o ricostruzioni di profili personali"* e ha conseguentemente ordinato che al genitore in questione siano forniti non solo i dati personali acquisiti dai Servizi Sociali, ma anche *"i dati di tipo valutativo"*, vale a dire anche i giudizi formulati a suo riguardo.
È quest'ultimo l'elemento di maggior portata innovativa e pratica della decisione, che modifica completamente, nel segno della trasparenza e della possibilità del controllo, il ruolo dei Servizi Sociali nella attuale amministrazione della Giustizia Minorile italiana, giacché, secondo l'interpretazione datane dal Garante, la legge sulla privacy attribuisce ai genitori oggetto delle "indagini" – o delle "attenzioni" – dei Servizi Sociali di conoscere non solo i dati personali acquisiti ma anche le relative valutazioni formulate.
Di fatto, tale decisione può concretamente stravolgere tutto il procedimento civile minorile che implichi la valutazione delle condizioni di un minore da parte dei Servizi Sociali. Da questo momento può essere infatti, almeno parzialmente, sanata la possibilità del Giudice Minorile a far agire i Servizi Sociali tenendo completamente all'oscuro dei dati, attraverso cui deciderà, le famiglie indagate.

La mediazione penale minorile

di
Elvira Musso

Psicologa
Socio Ordinario CEIPA - Socio AIPG

Se proviamo a cercare il significato del concetto di "mediazione" dovremo risalire alla mediazione come tecnica acquisita nella gestione del conflitto della coppia durante i procedimenti giudiziari di separazione e divorzio. Se

tentiamo di inquadrarla da un punto di vista più generale la si può definire come : "Qualsiasi attività intrapresa da un terzo neutrale al fine di ricomporre un conflitto tra due parti".
Per quanto riguarda il settore penale, che ci interessa direttamente, le parti in conflitto sono l'autore del reato ed il reato stesso, la ragione del conflitto. La mediazione in questo caso deve tendere alla riduzione del conflitto tra l'imputato e la parte offesa attraverso la riparazione del danno alla vittima, o la riconciliazione tra vittima ed autore del reato. Dobbiamo precisare che nell'ambito del processo penale minorile la riparazione del danno va intesa come una serie di attività riparative nei confronti della vittima senza escludere un impegno in lavori di utilità sociale, in caso in cui la parte offesa non sia una persona fisica ma un "ente", una istituzione o la società stessa.
Molti paesi hanno cercato di introdurre in ambito penale la mediazione; in Francia, con la legge della riforma del codice di procedura penale del 4 Gennaio del 1993, art.6, è data facoltà al Procuratore della Repubblica di decidere, dopo un accordo preliminare con le parti, di ricorrere alla mediazione, con lo scopo di assicurare la riparazione del danno alla vittima, di porre fine al conflitto e di contribuire al reinserimento dell'autore del reato. L'esito positivo della mediazione, che si conclude con un accordo scritto, è motivo di archiviazione del caso da parte del pubblico ministero, mentre l'attività di mediazione è affidata ad enti esterni, per i minori ad un servizio di protezione della gioventù, se le tipologie di reato non sono particolarmente gravi.
E' in questo ambito che viene sperimentata attualmente la mediazione in Francia, sia per i minori che per gli adulti.
Anche in Austria la mediazione, prima di diventare legge in attuazione della riforma del codice penale minorile, è stata oggetto di sperimentazione con modalità analoghe all'esperienza francese. Anche in questo caso è il Procuratore che decide se si può effettuare una mediazione fra le parti. La mediazione è affidata ad un operatore sociale della giustizia e prevede soprattutto attività per il minore di risarcimento o riparazione nei confronti della vittima , o anche incontri con quest'ultima con finalità riconciliative.
Queste esperienze sono fondate su un doppio principio comunemente condiviso dell'ammissione della colpa da parte del minore e della libera disponibilità da parte della vittima, ed hanno un duplice obiettivo di far responsabilizzare il minore autore del reato e di rivalutare la vittima nell'ambito del processo. Il modello è quello di una giustizia riparativa dove lo stato rinuncia alla propria funzione punitiva e le parti si appropriano del processo.
Nel Tribunale per i Minorenni e nello specifico nell'attività giudiziaria di quest'ultimo, è in corso un'attività di volontariato nel progetto di *"messa alla prova"* (c.p.p. DPR 448/1998 art.28). Questo articolo prevede la sospensione del processo e l'impegno del minore a riparare al danno recato alla vittima. Ciò ha portato ad una grandissima innovazione, in quanto la risposta di giustizia che riguarda i minori deve garantire il percorso educativo e formativo. E' previsto un progetto di intervento che prevede, o dovrebbe prevedere, le modalità di coinvolgimento del minorenne, della sua famiglia, e dell'ambiente che lo circonda, la partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e degli enti locali, ed eventualmente modalità di attuazione dirette alla riparazione del reato e alla riconciliazione con la vittima. Le misure di riparazione vengono applicate su iniziativa del PM nel corso delle indagini, dal GIP in sede di convalida dell'arresto, del fermo, dal giudice dell'udienza preliminare e del dibattimento (art.9, art.28 D.P.R. 448/88). Quindi risulta essere un vero e proprio percorso giudiziario alternativo. L'esito positivo della mediazione può far si che ci sia da parte del PM una richiesta di risoluzione del procedimento attraverso una pronuncia di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, o può rimandare al GUP la proposta dell'applicazione del perdono giudiziale o la proposta di applicazione di misure di riparazione (art. 28 o 32 del D.P.R. 488/88).
Questa nuova visione del minore imputato è il presupposto che ha portato il sistema della giustizia minorile ad applicare in via sperimentale gli interventi di mediazione.
L'aumento delle denunce a carico dei minorenni, con consistente aumento dei reati più gravi, è stato un dato allarmante che induceva a ritenere inefficace il vecchio sistema di giustizia minorile.
L'Istituto della *sospensione del processo e messa alla prova* ha portato ad un notevole cambiamento, soprattutto per ciò che riguarda la visione, da parte del minore, del reato ed il significato e gli effetti indesiderati che quest'ultimo poteva causare.
Il presupposto del nuovo ordinamento è il recupero sociale del ragazzo, considerato più probabile se può essere effettuato nel suo ambiente di vita; la detenzione, invece, potrebbe isolare il soggetto dal suo contesto e potrebbe cristallizzare il singolo atto delinquenziale.
Nello specifico, l'attività di mediazione all'interno del progetto di messa alla prova deve essere elaborata dai servizi minorili, che dovrebbero poi svilupparla attraverso alcuni passaggi significativi, suddivisi in tre fasi (Scardaccione G., Merlini F., Minori, famiglia, giustizia. L'esperienza della messa alla prova nel processo penale minorile. Ed. UNICOPLI, Milano, 1996):
I FASE (***verifica della fattibilità***)
Deve intendersi la valutazione delle reali condizioni per realizzare un programma di riparazione/riconciliazione con la vittima (disponibilità del minore e ulteriore valutazione della personalità di quest'ultimo, reperibilità della vittima e la presenza di risorse socio-ambientali).
II FASE (***invio al mediatore***)
L'operatore sociale contatta il mediatore, il quale elabora ed attua un programma di mediazione tra minore e parte offesa.
III FASE (***informazione sull'evoluzione della mediazione***)
Se la mediazione avviene all'interno della messa alla prova i Servizi minorili devono assumere il ruolo di coordinamento tra l'Autorità Giudiziaria ed il mediatore.
L'esito negativo della mediazione, o la non fattibilità di quest'ultima, non deve incidere sulla conclusione positiva della messa alla prova, che fa comunque riferimento al progetto, prevedendo un lavoro sostitutivo alla mediazione. L'indagine sulla fattibilità della mediazione può essere effettuata dai servizi minorili e realizzata nella fase che l'autorità giudiziaria riterrà più opportuna.
Per concludere questo brevissimo excursus sulle varie esperienze di media-

zione penale, ritengo che possa essere utile segnalare alcuni passaggi importanti comuni e condivisi, che possono essere così suddivisi:
- AVVISO, da parte del PM o del giudice, alle parti, ai difensori ed ai genitori in modo che possano esprimere il loro eventuale dissenso;
- ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITA', attraverso interrogatorio o attraverso elementi riscontrabili nel fascicolo processuale;
- COLLOQUI PRELIMINARI, in cui vengono esposte le modalità di svolgimento del percorso mediativo, con particolare attenzione alle regole della comunicazione;
- MEDIAZIONE VERA E PROPRIA, caratterizzata all'inizio dalla fase di narrazione, in cui le parti possono raccontare liberamente ciò che è accaduto; segue la fase di "crisi", dove si toccano i sentimenti e le emozioni; si conclude con la fase di trasformazione o riparazione. L'obiettivo è quello di favorire un gesto spontaneo di riparazione orientato verso la collettività, gesto che sottolinea la dimensione sociale e che vede il reato vissuto non come una punizione ma come la spinta al cambiamento;
- CONCLUSIONE, in cui il responsabile del caso invia all'autorità giudiziaria una relazione sintetica relativa all'esito della mediazione, che può essere positivo o negativo, incerto o di mediazione non effettuata.

La mediazione familiare come possibilità di ripresa del dialogo tra i genitori

di
Anna Bambino

Psicologa – Collaboratrice CEIPA – Socia AIPG

La mediazione famigliare è una strategia d'intervento nella separazione e nel divorzio che ha lo scopo di sanare e di recuperare la genitorialità condivisa. Tale strategia è centrata sulla ripresa della comunicazione tra i genitori e, contestualmente, lavora sulla loro relazione di coppia genitoriale.
La mediazione famigliare è una pratica che consente, attraverso la negoziazione, di trovare un accordo tra le parti e di sanare i contrasti, spesso violenti, sulla genitorialità; non è mai finalizzata a trattare e risolvere le ragioni che hanno portato alla separazione e al divorzio, non è, quindi, una psicoterapia della coppia.
E' un contesto in cui le parti, alla presenza di un terzo, possono ritrovarsi, riunirsi, parlare insieme per trovare un accordo. Essere genitori responsabili significa, infatti, ampliare la prospettiva sul futuro dei figli, ma significa anche progettare un futuro vivibile per se stessi.
La mediazione famigliare si viene così a configurare come un percorso per la riorganizzazione delle relazioni famigliari in vista, o in seguito, alla separazione o al divorzio. In un contesto strutturato il mediatore, come terzo neutrale e con una formazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i partner elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.
La mediazione famigliare è, quindi, un processo strutturato, con fasi e tempi specifici, con obiettivi definiti dai genitori, che permette allo stesso tempo alla coppia di riconoscere, contenere ed elaborare il dolore e il lutto della separazione.
In Italia si è cominciato a parlare di mediazione famigliare alla fine degli anni ottanta grazie ad un gruppo di psicologi afferenti al Centro pubblico GeA di Milano che, occupandosi appunto di mediazione famigliare, ne promuove la diffusione, la pratica e la formazione. Nel 1995 viene fondata la SIMeF, Società Italiana di Mediazione Famigliare, di cui sono soci fondatori l'Associazione GeA di Milano, il Centro privato per l'età evolutiva di Roma, l'IRMeF di Roma, la Scuola genovese di formazione alla mediazione famigliare e il Centro Studi e Ricerche sulla famiglia dell'Università Cattolica di Milano.
La formazione non è ancora stata stabilita attraverso disposizioni legali nazionali, però gli Istituti di formazione che operano nel nostro paese si sono impegnati a rispettare le norme dettate dalla *"Charte européenne de la formation des mèdiateurs familiaux, exercant dans les situation de divorce et de separation"*, codice deontologico europeo del mediatore.
Attraverso questo documento sono state fissate le attitudini personali richieste al mediatore, le conoscenze necessarie all'esercizio della professione e le competenze specifiche.
La formazione è condotta da strutture pubbliche, private e universitarie, i principi che richiedono al mediatore sono:
- La conoscenza approfondita delle dinamiche e delle motivazioni della conflittualità coniugale;
- La capacità di controllo dei propri processi di transfert;
- La possibilità di capire quando nel contesto di aiuto si sviluppano identificazioni proiettive.
Traccerò ora un breve profilo dei centri di MF che lavorano nel nostro paese, soffermandomi, per ragioni di spazio, sugli aspetti più significativi di ciascuno.
Il Centro Genitori Ancora (GeA) di Milano nasce come progetto sperimentale per la prevenzione del disagio minorile a seguito della separazione, intesa come situazione di crisi, di stress e come evento probabile. In questo senso la mediazione rappresenta un lavoro sull'emergenza, dove si deve attivare la persona per evitare che la crisi si allarghi e la investa totalmente. Il focus dell'intervento è sul qui ed ora, senza tenere conto della storia passata della coppia, e l'obiettivo è rivolto all'acquisizione di nuove risorse per gestire la crisi.
La mediazione si articola in 10-12 incontri a cadenza settimanale e comporta delle regole ben precise, sia per i genitori che per il mediatore. Il GeA non prevede la presenza dei figli nel processo di mediazione.
Nel 1988 a Roma viene creata all'interno dell'Università, Facoltà di Psicologia, la sezione di Mediazione Famigliare, l'IRMeF. Tale Istituto nasce come progetto di intervento in collaborazione con il giudice tutelare per la salvaguardia della integrità del minore e nel 1996 diventa un servizio territoriale, aperto due giorni a settimana.
Le famiglie separate sono convocate due volte al mese per circa sei mesi, con la possibilità di aumentare o diminuire il numero delle sedute; ogni seduta dura da un'ora e mezza a due ore e offre alla coppia di genitori quello spazio necessario a ciascuno per portare il proprio contributo alla coppia. I soggetti si

impegnano congiuntamente a decidere il futuro dei propri figli e possono acquisire la capacità di gestire le relazioni con l'altro membro della coppia genitoriale.
Il modello d'intervento utilizzato dall'IRMeF privilegia un'impostazione di tipo sistemico-relazionale e prevede la presenza dei figli.
Il Centro privato per l'Età Evolutiva diretto dal Prof. F. Canevelli è attivo dal 1990. Qui la mediazione inizia con la fase preliminare della valutazione, che si attiva fin dal primo contatto telefonico che avviene tra il richiedente e il mediatore, di modo che questi possa dare subito informazioni sul significato e sugli obiettivi raggiungibili con la mediazione. Segue un colloquio individuale per avere una definizione più chiara sugli obiettivi dei singoli e delle possibili aree di mediazione su cui si potrà lavorare poi con le coppie. I colloqui individuali sono al massimo due per ogni membro della coppia e consentono di effettuare una valutazione della mediabilità In questo centro gli operatori ritengono che la presenza dei bambini non sia opportuna in quanto potrebbero vivere esperienze destrutturanti.
Il modello della Scuola Genovese integra concetti di mediazione con l'epistemologia sistemica ed è stato elaborato nel servizio pubblico durante anni di lavoro con le coppie in crisi. Questa forma di mediazione nasce negli anni ottanta come esigenza di far riappropriare della capacità genitoriale coppie molto conflittuali, incapaci di gestire la separazione al punto tale da delegare il giudice a definire chi avesse ragione, chi avesse torto e chi fosse il genitore migliore. La Scuola Genovese ammette la presenza dei figli nel processo di mediazione.
In questa breve panoramica abbiamo dunque visto che, al di là dei modelli di riferimento cui si basa ogni centro e al di là delle differenti modalità d'intervento di ciascuno di essi, ciò che li accomuna tutti sono la valutazione della mediabilità delle coppie che richiedono l'intervento e la possibilità di recuperare la capacità genitoriale, per trovare accordi e decidere congiuntamente il futuro dei figli, trasformando così il conflitto distruttivo in conflitto costruttivo.
In questo processo, compito specifico del mediatore, che si pone super partes, è quello di conferire ad ogni membro della coppia la possibilità di imparare a negoziare e a parlarsi, condizione, questa, necessaria perché le parti devono lavorare assieme come genitori.
Indipendentemente dalla materia del contendere (casa coniugale, le visite, gli alimenti) e qualunque sia la strategia che il mediatore adotta, essa ha la funzione di facilitare la comunicazione e l'apprendimento fra le parti nel senso che, quanto più esse capiscono il rispettivo stato, tanto più aumentano le possibilità di accordo, di coordinamento e di apprendimento delle norme e dei metodi della negoziazione.

RECENSIONI

Vite spezzate. I minori e l'abuso sessuale nella regione Basilicata

di
Assunta Basentini
Edito dalla Provincia di Potenza - 2001

E' stato pubblicato da qualche mese il libro di Assunta Basentini sull'abuso sessuale di minori. Il testo si propone, attraverso l'esperienza personale dell'au-trice, di descrivere tale fenomeno nella regione Basilicata, dove la Dott.ssa Basentini opera presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza. L'obiettivo del libro, come la stessa autrice esplicita fin dalle prime pagine, non è quello di fornire uno studio sul fenomeno dell'infanzia violata, quanto piuttosto quello di proporre spunti di riflessione che possano approdare ad una lettura critica e consapevole di fatti che spesso, per il loro impatto emotivo, sono oggetto di una sorta di rimozione collettiva che all'orrore del primo momento fa seguire un provvidenziale distacco che ci fa immaginare certi eventi come distanti da noi.
Il libro si articola in due parti. La prima è una sintesi essenziale ma incisiva del fenomeno dell'abuso nei suoi aspetti psicologici e psicodinamici, della sua relazione con la pedofilia e della necessità di creare spazi psicologici, oltre che fisici, per accogliere la sofferenza che accompagna i bambini vittime di molestie e abusi.
La seconda parte, invece, è costituita dall'analisi statistica descrittiva dei 48 casi trattati dall'autrice, accompagnata dal commento critico dei dati e dalle specifiche, laddove necessario, della possibile imprecisione degli stessi legata al fatto che il fenomeno di cui ci si occupa è sottoposto spesso ad atteggiamenti di dubbio e omertà che rendono difficile una analisi quantitativa certa.
Particolare enfasi viene, inoltre, dedicata alla prevenzione, intesa dall'autrice come creazione di spazi di ascolto e dialogo tra genitori, educatori e operatori dell'infanzia più che come promozione di campagne che spesso forniscono elementi "teorici " e "virtuali" più che pratici e operativi.
Il testo è, infine, accompagnato da brevi e toccanti testimonianze di vittime che, senza inficiare il rigore di un lavoro scientifico, contribuiscono a restituire a questo fenomeno quell'umanità negata sia dal dato meramente numerico che dai chiassosi interventi lampo dei massmedia cui spesso siamo sottoposti.
L'iniziativa della Dott.ssa Basentini si dimostra, quindi, apprezzabile anche per l'ancoraggio ad una realtà concreta e quotidiana lontana dal sensazionalismo dei fatti della cronaca che spesso non sono rappresentativi del fenomeno, invece, molto più strisciante e sotterraneo e per questo maggiormente insidioso e preoccupante.

Emanuela Longano

FRESCHI DI STAMPA

Lezioni di Criminologia

Soma, psiche, polis
di
Isabella Merzagora Betsos
CEDAM, Padova, 2001

E' stato recentemente pubblicato il libro di Isabella Merzagora Betsos dal titolo *"Lezioni di Criminologia"* edito da CEDAM.
Riportiamo alcune considerazioni che l'Autrice fa nella presentazione del suo libro.
"Il volume descrive i fenomeni devianti e criminosi: omicidio, violenza sessuale, abuso di droga. Di questi fenomeni sono riferite le diverse spiegazioni eziologiche, da quelle biologiche a quelle antropologiche, psicologiche, psichiatriche, sociologiche. Sono altresì forniti i dati statistici e quantitativi e sono affrontati i problemi giuridici relativi in particolare all'imputabilità, alle norme riformate in materia di delittuosità sessuale al regime giuridico relativo all'abso di sostanze. Di ogni argomento

sono riportati "casi" criminali tratti dal vero."

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Ricordiamo che ancora per pochi giorni sono aperte le iscrizioni al Master di *"Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense"* organizzato dall'AIPG, che avrà inizio il giorno 26/01/2002 a Roma.
Gli interessati possono chiedere informazioni alla Segreteria dell'Associazione nei giorni lunedì e mercoledì ore 10.00 - 14.00 e venerdì ore 14.00 - 18.00.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Luisella de Cataldo, Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria: lun. e merc. ore 10 – 14; ven. ore 14 – 18
Stampato in proprio
Finito di stampare il 9 novembre 2001